

(N. 1682)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER e FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1951

Abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di contingenza per i pensionati della Previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nel concedere un assegno straordinario di contingenza ai pensionati del l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, disponeva all'articolo 11:

«L'assegno di cui al presente decreto non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

«Pertanto il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre la retribuzione, e *fino alla concorrenza di esso* l'importo dell'assegno previsto dall'articolo 3 e corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al "Fondo di solidarietà sociale"».

L'assegno in parola era in misura minima da lire 800 a lire 2.400 secondo le varie categorie. Esso fu lievemente aumentato di poche

centinaia di lire ed in limiti di tempo ristretto con un assegno supplementare (legge 14 giugno 1949, n. 322) prorogata con la legge 23 dicembre 1950, n. 950 e più tardi prorogata ancora con l'anno 1951.

Senonchè, malgrado questi tenuissimi aumenti, le pensioni della Previdenza sociale, nel complesso oscillano da un minimo di circa 1.200 lire ad un massimo che non raggiunge mai le 6.000 mensili; anzi la maggior parte delle pensioni è inferiore alle lire 3.000 al mese. È perciò evidente che i vecchi lavoratori, pur stremati dalle fatiche di lunghi decenni, stanchi per la tarda età, colpiti spesso da malattie per le quali non si concede loro alcuna assistenza, sono spesso costretti, per sopravvivere, a ricercare qualche lavoro quasi sempre umile, saltuario e remunerato con salari che hanno l'aspetto di vere elemosine.

La situazione tragica di questi infelici fu più volte segnalata in Parlamento e prospettata al Governo anche dalle Commissioni parlamentari delle due Camere. Il Governo non potè disconoscerla, assunse più volte l'impegno

di migliorarla, ma, in seguito a vive insistenze ed agitazioni, non concesse che una gratifica natalizia, nel dicembre scorso, con apposito disegno di legge in cui si proponeva la corresponsione *una tantum* di lire 2.000 elevate dal Parlamento a lire 3.000.

A parte il disegno di legge di iniziativa degli stessi attuali proponenti che tende ad ottenere un aumento di lire 3.000 mensili per queste misere pensioni, è da segnalare oggi l'iniquità della norma contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ancora in vigore malgrado il Governo, in recenti circostanze, ne abbia riconosciuto l'ingiustizia patente promettendo di farsi promotore della sua soppressione.

Non si intende come il disperato sacrificio di questi vecchi ed invalidi, che riescono a trovare qualche lavoro per non soccombere alla miseria ed alla fame, debba essere sfruttato dalla norma secondo la quale il frutto di questo lavoro deve essere, in sostanza, sottratto alle esigenze vitali di chi lo ha compiuto mediante le detrazioni di miseri assegni a favore del « Fondo di solidarietà sociale ».

Non sono pochi i casi nei quali i suicidi dei pensionati si sono proprio verificati da parte di quegli infelici che avevano visto, in base all'articolo 11, posto crudelmente nel nulla anche il loro estremo disperato tentativo di procacciarsi il pane.

Anche sotto il profilo giuridico ben si potrebbe osservare che queste detrazioni violano il principio della insequestrabilità degli sti-

pendi e dei salari e, in genere, delle retribuzioni alimentari.

Talvolta i vecchi pensionati riescono a trovare un posto di custode o di portiere (di solito malamente retribuiti a causa della loro minorazione fisica); talvolta riprendono per qualche giornata il loro antico mestiere con inaudita fatica; più spesso si adattano a mestieri anche più umili, come la pulizia di qualche ufficio o di qualche casa di abitazione dove lavorano per alcune ore al giorno con un salario di qualche centinaio od anche di poche decine di lire.

Ancora si sarebbe potuta giustificare questa iniqua norma qualora la detrazione degli assegni fosse stata limitata ai casi, certamente eccezionali (se pur ne esistono) in cui i pensionati traggano dal loro lavoro stipendi o salari di qualche entità, per esempio, superiore alle lire 30.000 mensili.

Ma la norma colpisce, invece, indiscriminatamente tutti questi vecchi lavoratori che, in genere, non riescono a trarre, dalla loro nuova e più dura fatica, che alcune centinaia o migliaia di lire mensili nei pochi mesi in cui riescono a compierla.

Pare perciò evidente, per ragioni elementari di umanità, la necessità di abrogare la norma in parola, tenendo anche conto delle tristissime conseguenze che ne derivano in rapporto al costo della vita in continuo aumento.

L'abrogazione dell'articolo 11 deve naturalmente estendersi anche ai riferimenti relativi nelle successive leggi sugli assegni supplementari già citate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è abrogato.